



# COMUNE DI OSTELLATO

(PROVINCIA DI FERRARA)

Ordinanza n.4 del 19.03.2015

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" *TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA* NEL TERRITORIO COMUNALE DI OSTELLATO**

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*;

**Vista la** comunicazione della Regione Emilia Romagna – Servizio Fitosanitario PG 2013/0034126 del 07/02/2013 ns. Prot. n. 2817 del 15/02/2013 ad oggetto "Indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo insetto;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, la lotta alla processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e che in ambito urbano il rischio principale legato alla presenza dell'insetto riguarda la salute pubblica;

**Rilevato che** dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

**Considerato** indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

**Valutata** la reale possibilità che la presenza dell'animale vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e alle piante;

**Ritenuto**, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

**Visto** il D.M. 30 ottobre 2007;

**Visto** l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

**Visto** l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

## ORDINA

A tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare al presenza di nidi della Processionaria del Pino *Traumatocampa (Thaumetopea) pityocampa*. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie del pino, quali pini silvestre, pino nero, pino marittimo e tutte le specie arboree, quali quercia, olmo, tiglio, castano e robinia.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

### **AVVISA**

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
2. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti con i sistemi adottati dall'Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
3. Per ogni informazione contattare l'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai seguenti numeri:  
Ostellato – 0533/683924;  
Portomaggiore – 0532/323237;  
Argenta – 0532/330377;  
Servizio Fitosanitario Regionale: Tel. 0532/902516 – 0532/902336; Fax 0532/902948;

### **DEMANDA**

Al Corpo Unico di Polizia Municipale di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere in caso di inadempienza con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da € 50,00 a € 500,00.

### **AVVERTE**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amm.vo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

### **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza;

- All' A.U.S.L. Di Ferrara Servizio Igiene Pubblica via Fiorella n. 8 Migliarino;
- Al Corpo Unico di Polizia Municipale;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale – sede in via Bologna, n. 534 Ferrara;
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza **tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ostellato.**

F.to digitalmente

Il SINDACO

**Andrea Marchi**